

**ONERI PROBATORI CONSEGUENTI AL COMPORAMENTO
ANTIECONOMICO DEL CONTRIBUENTE**

Sentenza del 15.1.2026, dep. 26.2.2026, n. 1230/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9
Pres. Lo Surdo, Est. Di Maio

Composizione

77 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

Contribuente - Comportamento antieconomico - Onere probatorio

Massima

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione.

Rif. normativi

Art. 39 Dpr 600/1973
Art. 54 Dpr 633/1972

Rif.
giurisprudenziali

Vedi
Cassazione V sez. ordinanza n. 1282/2021;
Cassazione V sez. ordinanza n. 501/2023)

Anno pubb.

2026